

ALESSANDRA DI LAURO¹

Prodotti di qualità. Nuovi linguaggi e nuovi modelli

¹ Accademia dei Georgofili; Università di Pisa

I. PREMESSA

Il quadro normativo delle Denominazioni d'origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) che emerge dal Reg. (UE) 2024/1143¹ e dai regolamenti del 2025 dal 26 al 28² induce a molteplici riflessioni, alcune delle quali saranno sicuramente oggetto degli interventi dei diversi relatori, come può dedursi dai titoli che connotano le diverse relazioni che compongono questo Incontro.

¹ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

Al Reg. (UE) 2024/1143 si è arrivati dopo un lungo *iter* durante il quale è stato necessario negoziare e definire i controversi aspetti che andavano palesandosi lungo il percorso intrapreso con la proposta³ di regolamento⁴.

Il quadro disciplinare che risulta dalla procedura sollecita svariati approfondimenti e una valutazione anche sotto i profili legati ai linguaggi (par. 2) e ai modelli (par. 3).

2. LE DOP E IGP E I LINGUAGGI

Quando si parla dei linguaggi con riferimento alle DOP e IGP emergono immediatamente diversi profili.

Il primo profilo è quello proprio dell'oramai classico accostamento fra il sistema normativo e quello linguistico⁵, degli studi sulla grammatica⁶ organizzativa dei due discorsi che traducono il reale rendendolo conoscibile ma nello stesso tempo negandolo. I linguaggi menzionati, infatti, nel tentativo di "dire" la realtà, finiscono per trasformarla racchiudendola in una struttura

³ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2017/1001 e (UE) n. 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, Bruxelles, 31 marzo 2022, COM (2022) 134 final.

⁴ Sull'evoluzione della tutela delle DOP e IGP la letteratura è ampia. Per una prima riflessione anche sul nuovo quadro normativo si vedano: F. ALBISINNI, *Il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2, 2025, p. 311; N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2, 2025, p. 328; G. DE LUCA, *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2, 2025, p. 362; S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Rivista di diritto alimentare», 2, 2025, p. 30; L. COSTANTINO, *Profili giuridici dei sistemi produttivi agroalimentari locali nell'era della sostenibilità*, Torino, 2024; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (Dop) e le indicazioni geografiche protette (Igp)*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 605; R. SAIJA, *L'innovazione tra diritto dell'agricoltura e regole del cibo*, Padova, 2024; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Bari, 2024; M. GIUFFRIDA, *Prodotti a qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in L. COSTATO, F. ALBISINNI (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea. Agricoltura, alimentazione, pesca e ambiente*, tomo II, Milano, 2023, p. 979; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, 2023.

⁵ La letteratura in argomento è molto ampia. Si veda la raccolta di saggi presente nel volume U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994 e, per un primo approccio, P. DI LUCIA, *Introduzione. Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, p. 9.

⁶ S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978.

fissa che non sempre custodisce la sua essenza, spesso la lascia solo intravedere, traducendosi in un “approssimarsi”⁷.

E così il “nome” del prodotto DOP e IGP che circola con il prodotto, dice il “senso” del prodotto e la sua “norma”, una norma che costringe, cristallizza, mentre la realtà incombe potendo turbare la monosemia del senso normativo-giuridico, sulla quale si abbatte la realtà mettendo a dura prova la “resistenza” anche nel tempo⁸ del modello linguistico-normativo⁹.

Indagando il linguaggio delle DOP e delle IGP affiora chiaramente anche un altro profilo attinente alla dimensione classica del multilinguismo unionale così strettamente collegato alla stessa idea dell’integrazione europea.

Ricordo che il multilinguismo in sede europea, parola che viene preferita a quella di plurilinguismo per una serie di ragioni che non posso qui esaminare, è un fenomeno che è andato sviluppandosi nonostante non poche difficoltà. L’articolo 248 del Trattato di Roma disponeva: «Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari». L’art. 8 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità Europee a sua volta stabiliva: «La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari». Si tratta di riferimenti che hanno seguito l’evoluzione dei Trattati e l’integrazione di altri Paesi e di altre lingue.

Tra i riferimenti, però, più richiamati in tema di multilinguismo europeo: l’art. 3 par. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE) che stabilisce che l’Unione «(...) rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»; il Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea; il Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958¹⁰, cosiddetto regola-

⁷ J-L. NANCY, *Il peso di un pensiero, l'approssimarsi*, Mimesis, Milano, 2009.

⁸ A. DI LAURO, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile del tempo e dello spazio*, in A. GERMANÒ-V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione Europea e nel commercio internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 34.

⁹ R. GUASTINI, *Trama aperta, scienza giuridica, interpretazione*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli, P. Di Lucia, LED, Milano, 1994, p. 467.

¹⁰ Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell’Energia Atomica.

mento Euratom, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica.

La matrice multilinguistica della Unione europea è stata considerata una caratteristica dell'integrazione europea che ha portato a un impianto anche procedurale all'interno delle diverse istituzioni europee. Questa matrice costituisce tuttora una delle caratteristiche principali dell'Unione europea e della politica integrazione.

Ciò nonostante, l'impianto procedurale multilinguistico all'interno delle diverse istituzioni europee pone non pochi problemi e viene mantenuto con sempre maggiori difficoltà. Esso, poi, è stato rimesso in causa dopo l'uscita della Regno Unito che renderebbe quasi "ingiustificato" il ricorso alla lingua inglese. Senza contare i problemi legati alla traduzione dei testi e ai metodi utilizzati per effettuare la traduzione che creano e continuano a creare non pochi problemi¹¹.

Insomma, si può dire che la "lingua" dell'Unione europea resta quella della matrice multilinguistica ma anche che «la lingua dell'Unione è quella della traduzione», frase attribuita a Umberto Eco che l'avrebbe pronunciata durante un'intervista¹². Multilinguismo e traduzione come espressione di una integrazione unionale che si realizza consentendo il mantenimento delle diversità anche culturali che si esprimono attraverso la lingua.

Anche in questo ambito le DOP e IGP manifestano delle particolarità. Non solo costituiscono un nome che circola integrando un senso "normativo" del prodotto ma esse hanno creato una circolazione delle lingue che supera le necessità di traduzione. Si tratta di una lingua incorporata al prodotto che consente di integrare perfettamente l'ambizione europea espressa nell'art. 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di una Unione che sviluppa azioni di apprendimento e diffusione delle diverse lingue.

Le IG sono, in questo senso, espressione di un sistema che realizza, integrata nella circolazione di questi prodotti, una circolazione della diversità culturale e linguistica che si esprime in diversi modi anche solo attraverso il fatto che la registrazione di una denominazione d'origine possa avvenire in una delle 24 lingue dell'UE e che, come viene ribadito dall'art. 37 del reg. UE 26/2025, tali nomi non abbiano bisogno di traduzione, se si eccettua il caso delle lingue non latine. Un multilinguismo più forte di quello che esprime il

¹¹ Per una rapidissima ricognizione su come è strutturata la traduzione all'interno dell'UE: <https://www.altalex.com/documents/news/2025/01/28/come-funziona-traduzione-giuridica-interno-unione-europea>

¹² Come non ricordare che sulla traduzione gli interventi di Umberto Eco sono stati molteplici. Fra tutti si veda: U. Eco, *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Laterza, Roma-Bari, 1993.

settore dei marchi o dei brevetti collegati alla necessità di effettuare la registrazione in una delle lingue accettate cioè francese, inglese, spagnolo per i marchi internazionali, una delle lingue ufficiali dell'Unione per il marchio dell'UE (ma le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco – art. 146 del reg. UE 1001/2017¹³–) e una delle tre lingue, cioè francese, inglese, tedesco, nella Convenzione sul brevetto (art. 14)¹⁴.

3. LE DOP E IGP E LA QUALITÀ LEGISLATIVA

Nel 2012 la disciplina delle DOP e IGP faceva riferimento espressamente nel titolo ai “regimi di qualità”¹⁵. Questo riferimento è venuto meno nel titolo del recente reg. UE 1143/2024 ma il settore resta indicato come l'ambito all'interno del quale si esprime la qualità dei prodotti alimentari o, meglio, direi, si esprimono alcune delle qualità degli alimenti. Potremmo, però, interrogarci anche sulla qualità dell'architettura normativa delle DOP e IGP.

Sia il reg. UE 1143/2024, rispetto al quale molto si potrebbe dire in termini di qualità legislativa e di coerenza e/o incoerenza dell'impianto normativo, sia i più recenti reg. UE 26/2025 e reg. UE 27/2025, consentono qualche riflessione di carattere generale proprio in ordine a quella politica, indicata come “meglio legiferare” che da tempo sta impegnando l'Unione europea.

Il Libro bianco della governance del 2001¹⁶ è il documento al quale si fa risalire in modo chiaro questo cammino unionale, ma esso trova però le sue origini anche in altre iniziative degli anni '70¹⁷ sulle quali non possiamo qui soffermarci. Come è noto, dal Libro bianco hanno preso le mosse successivi atti quali la Comunicazione su “Legiferare con intelligenza” (2010)¹⁸, la Co-

¹³ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione).

¹⁴ Convenzione sul brevetto europeo, 1973. Si vedano anche: Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

¹⁶ Commissione, *La governance Europea - Un libro bianco*, COM (2001) 428 def, 25 luglio 2001.

¹⁷ Si veda per un primo panorama sulle origini della politica “legiferare meglio” G. ISAAC, *La codification du droit communautaire*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 1977, p. 77.

¹⁸ Comunicazione della Commissione, *Legiferare con intelligenza nell'Unione europea*, COM (2010) 543 final.

municazione sull’Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea¹⁹, il programma REFIT del 2015²⁰ poi ripreso nel 2020 Fit for Future²¹. Proprio nel 2015 la politica meglio legiferare trova ulteriore slancio con la Commissione di Junker e con la Comunicazione “Legiferare meglio per ottenere risultati migliori” e la Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 2015²². Ancora più di recente si ricordi la Comunicazione della Commissione “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”²³.

Proprio dagli atti qui menzionati, e anche solo dai titoli, si evince come il “meglio” legiferare sia legato alla *governance* che proprio nel Libro bianco sulla governance del 2001 è definita come i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza²⁴.

Già riflettendo sugli effetti giuridici della *soft law* Morbidelli ha ricordato che gli atti «delle autorità di regolazione hanno per lo più lo scopo di dare un contenuto determinato, o meglio quanto più determinato possibile, ai concetti indeterminati che costellano (e incombono su) l’attività dei regolati», evidenziando, in questo modo un paradosso. Tali atti costituiscono «un non diritto che concorre alla certezza del diritto»²⁵.

Anche nel contesto attuale della ricerca di una “migliore” legiferazione²⁶ molti sono i possibili paradossi nei quali è possibile imbattersi. Primo fra tutti

¹⁹ Comunicazione della Commissione, Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea, COM (2012) 746 final.

²⁰ Comunicazione della Commissione, Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe COM (2013) 685 final du 2.10.2013. Si veda anche la Decisione C(2015) 3261 final della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT, https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform_en.

²¹ Decisione della Commissione dell’11 maggio 2020 che istituisce la piattaforma «Fit for Future», (2020/C 163/03). Vedi anche: Comunicazione della Commissione, Piano d’azione “semplificare e migliorare la regolamentazione”, COM (2002) 278 final ; Comunicazione della Commissione, Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea COM (2005) 97 final.

²² Comunicazione della Commissione, Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell’UE COM (2015), 215 final ; Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio” , COM (2015) 216 final.

²³ Comunicazione della Commissione “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, COM (2021) 219 final

²⁴ Nel Libro bianco, *La governance Europea - Un libro bianco*, COM (2001) 428 def, 25 luglio 2001, si legge che: «Cinque principi sono alla base della buona governance e dei cambiamenti proposti nel presente Libro bianco: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. Ciascuno di essi è essenziale al fine d’instaurare una governance più democratica», p. 8.

²⁵ G. MORBIDELLI, *Degli effetti giuridici della soft law*, in «Rivista della Regolazione dei mercati», fasc. n. 2, 2016, p. 1.

²⁶ Il riferimento in ambito unionale non può che essere al programma REFIT che rientra nell’ini-

quello dell'adozione di un senso attribuito alla "qualità" normativa che, sotto l'influenza anglosassone, è andato evolvendo verso la ricerca di risultati e *performances* economiche proprie della concezione della *better regulation* espressa nella ricerca di una "contrazione" della norma e dei suoi costi²⁷. Nell'ambito di questo programma si è assistito allora all'introduzione di criteri nella valutazione della norma che, accanto a quelli classici della chiarezza, efficacia e proporzionalità, da sempre collegati alla valutazione della norma e alla qualità dell'intervento normativo, hanno visto numerose oscillazioni lasciando prevalere di volta in volta l'obiettivo della riduzione della complessità dell'apparato normativo, per poi incentrarsi sull'elaborazione di una "regolamentazione intelligente"²⁸ e adeguata²⁹ e sulla creazione di un programma di REFIT (*Fitness regulatory*)³⁰. Nel tempo altre valutazioni sono state integrate alla visione riduttrice della *better regulation* che hanno portato a voler sottolineare il rilievo nella produzione "di qualità" della sussidiarietà e del rispetto dei diritti fondamentali, per, poi, approdare al c.d. approccio *one in, one out*, in base al quale nuovi oneri introdotti da un atto legislativo devono essere controbilanciati dalla riduzione di oneri preesistenti nell'ambito del medesimo settore³¹. La soluzione che può apparire semplicistica è temperata dalla previsione di una

ziativa della Commissione europea denominata *Better Regulation*, che ha come obiettivo quello di basare le normative europee su dati concreti, semplificando e migliorando la legislazione dell'UE, anche coinvolgendo i cittadini, le imprese e le parti interessate nel processo decisionale e attraverso una valutazione *ex ante* dell'impatto di una normativa e la revisione, la valutazione e il miglioramento periodico della legislazione già vigente. Si veda, Comunicazione della Commissione, *Piano d'azione «semplificare e migliorare la regolamentazione»*, COM (2002) 278 def. e tra le ultime Comunicazioni la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori*, COM(2021) 219 final. Per un continuo aggiornamento sul programma REFIT si veda https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en.

²⁷ F. SNYDER, *Better regulation – Variations on a theme*, in *La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »*, N. RUBIO (dir.) DICE Éditions, Aix-en-Provence, 2018, p. 33.

²⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Legiferare con intelligenza nell'Unione europea*, COM (2010) 543 def.

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea*, COM (2012) 0746 final.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe*, COM (2013) 685 final.

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori*, COM (2021) 219 final.

serie di deroghe e dal rilievo attribuito nella ricerca del miglioramento della qualità della legislazione alla *governance* intesa come insieme di regole, processi e comportamenti che riguardano la qualità dell'esercizio dei poteri pubblici, la responsabilità, la coerenza, l'efficacia ed effettività e la trasparenza ma anche la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni³².

Il programma di *better regulation* ha portato, però, la creazione di un apparato procedimentale e organizzativo che appesantisce il procedimento e «comporta di per sé, quasi paradossalmente, un incremento dei costi» e dei tempi di elaborazione³³.

Nello stesso tempo anche la pratica degli atti di esecuzione e degli atti delegati può essere chiamata in causa non solo come pratica che contribuisce al “meglio” legiferare ma anche per la complessità e pesantezza che aggiunge al quadro normativo. Come ha sottolineato il Comitato economico e sociale europeo in una relazione del 2013 sugli atti di esecuzione e gli atti delegati: «l'obiettivo dichiarato e assunto del processo che ha portato all'adozione di atti delegati è stato quello di rendere possibile una regolamentazione più rapida e flessibile di aspetti degli atti legislativi considerati “non essenziali”, garantendo al tempo stesso meccanismi di controllo e monitoraggio. Questo obiettivo è pienamente in linea con i principi di “legiferare meglio” e “legiferare con intelligenza”, come definito in numerosi documenti della Commissione, adottati nei programmi e nelle comunicazioni dell'UE»³⁴.

Questi atti dovrebbero consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie per adeguarsi agli sviluppi scientifici, tecnici ed economici, accelerare la capacità dell'Unione europea di rispondere ai cambiamenti, consentendo al legislatore di concentrarsi sugli elementi essenziali della legislazione. Tuttavia l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che avrebbe dovuto segnare una distinzione tra gli atti di esecuzione e gli atti di delegati, ha portato anche a un consistente contenzioso tra le istituzioni proprio in virtù della richiesta di osservanza delle condizioni dell'articolo 290 del TFUE che consente solo all'atto delegato di completare l'atto legislativo contrariamente a quanto, almeno dal punto di vista giurisprudenziale, era stato accettato negli anni precedenti quanto agli atti di esecuzione che potevano anche individuare delle eccezioni rispetto all'atto giuridico di base.

³² Commissione, *La governance Europea - Un libro bianco*, COM (2001) 428 def.

³³ Così S. MARINAL, *Democraticità ed efficacia del processo decisionale nell'UE: riflessioni alla luce della prassi recente*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2021, 1, p. 63.

³⁴ CESE, *Rapport d'information de la section spécialisée «marché unique, production et consommation» sur le thème «mieux légiférer: actes d'exécution et actes délégués»*, 30 juillet 2013, Annexe 2, pt 1.1.1.

Non possiamo qui soffermarci sull'orientamento della Corte di giustizia nei casi in cui ha dovuto pronunciarsi sulla delimitazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione in parte basata sulla distinzione tra atto delegato, che completa l'atto legislativo, e atto di esecuzione, che precisa l'atto legislativo. Una distinzione ritenuta insoddisfacente visto i poteri che hanno le istituzioni in materie di atti delegati e che conduce a ritenere che questo tipo di legiferazione contribuisca all'opacità del sistema. Tutto il contrario di quello che si voleva appunto ottenere attraverso gli interventi volti a garantire una "migliore" legiferazione³⁵.

Altrettanto criticato è il ricorso nell'elaborazione degli atti delegati da parte della Commissione a gruppi di esperti. La formazione di questi gruppi, il fatto che non sempre nella loro composizione possano dirsi espressione di un punto di vista imparziale visto il legame con le istituzioni nazionali e il ruolo che le lobby possono avere in questo contesto è particolarmente discusso e solo in misura non soddisfacente mitigato dalle nuove posizioni in materia di meglio legiferare³⁶.

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle indicazioni geografiche il reg. UE 26/2025 fa ripetutamente riferimento alla chiarezza, coerenza e trasparenza delle domande di registrazione e, per consentire una registrazione uniforme efficiente, richiede contenuti e moduli uniformi sul documento unico e un controllo formale preliminare della domanda di registrazione e per le modifiche (considerando 4, 12, 15). Anche in questo caso, ad esempio, viene chiesto di chiarire la procedura per garantire la trasparenza dei portatori di interesse fino ad arrivare a fissare un limite alla lunghezza del documento unico e delle domande di modifica unionali per snellire il processo (considerando 4, 10, 22) e per esigenze di normalizzazione. Viene ripetuto più volte questo riferimento alla "normalizzazione" (considerando 4, 14, 19, 22) e possono farsi rientrare nella ricerca della sua attuazione le specifiche sulla descrizione del prodotto volte a consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di un nome o di un'approvazione di una modifica sulla base di elementi pertinenti, misurabili e verificabili.

L'articolo 4 del reg. UE 26/2025 stabilisce, inoltre, «il documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose deve essere conciso e non deve superare le 2 500 parole. Le indicazioni geografiche dei vini non devono superare le 5 000 parole. Tali limiti possono

³⁵ Si veda sul tema, N. RUBIO, (dir.), *La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du «Mieux légiférer»*, cit., p. 88.

³⁶ A. ALEMANNI, *Dans quelle mesure le «Mieux légiférer» est-il meilleur ? Une première analyse de l'impact de la nouvelle initiative «Mieux légiférer» sur l'Union européenne*, in «Revue du droit de l'Union Européenne», n. 4, 2015, p. 509.

essere superati in casi debitamente giustificati. (...)». L'articolo 18 del regolamento citato prevede che la descrizione del prodotto si debba concentrare sulle qualità e caratteristiche specifiche del prodotto che devono ritrovarsi nel nome e nella utilizzazione delle unità di misura e termini comuni o tecnici tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.

Precisazione di questo tipo sembrano destinate a favorire verifiche da parte di sistemi cognitivi artificiali e la sostituzione del controllo umano, probabilmente considerato anche troppo discrezionale, con il controllo artificiale che potrebbe limitare variabili nelle letture e fluttuazioni in gran parte anche dipendenti dalla multidimensionalità degli aspetti culturali. Un controllo che favorirebbe la lettura più rapida dei documenti senza la necessità di passare dalla fase di "acculturamento" culturale e linguistico degli operatori ma forse a rischio di ridurre i parametri all'interno dei quali finora hanno operato questi segni. Da un lato, questo processo potrebbe comportare dei vantaggi e testimoniare la maturità del settore, che cerca di rendere in maniera più oggettiva le eterogenee caratteristiche dei prodotti anche per evitare contestazioni, e, dall'altro, esso potrebbe portare a uno snaturamento del settore, privandolo proprio di alcuni elementi essenziali nel modello delle IG legati alle diversità culturali.

Il modello delle IG presenta altri aspetti da prendere in considerazione. Nelle intenzioni del legislatore il reg. UE 1143/2024 è destinato a proporre un quadro sistemico, più ampi obiettivi, una maggiore tutela nei mercati digitali (indizio di una forza espansiva della protezione prima manifestatasi nella protezione ex officio), un sistema di protezione più ampio e più efficace. Tuttavia, queste molteplici finalità manifestano anche alcune zone d'ombra.

Luci e ombre di questo contesto normativo emergeranno sicuramente da questo Incontro e la loro trattazione è affidata ad altri relatori. Possiamo qui limitarci a segnalare che la questione della sostenibilità delle DOP e IGP sarà sicuramente uno dei punti critici del sistema in quanto l'adozione delle pratiche sostenibili, pratiche che il regolamento prevede possano essere adottate volontariamente, dovranno essere conciliate con la rigidità del modello delle IG che non hanno dovuto confrontarsi in precedenza con questo aspetto³⁷ e che richiedono investimenti³⁸ per poter intraprendere

³⁷ In argomento: A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in «Rivista diritto agrario», I, 2018, p. 361.

³⁸ Sul tema si ricordano le relazioni tenute il 4 febbraio 2025 da F. Albisinni, S. Carmignani,

questo percorso laddove sia possibile farlo in relazione alle caratteristiche della produzione.

Si porrà sicuramente anche la questione delle dimensioni della sostenibilità perseguibili visto che il regolamento menzionato prevede che i produttori debbano fare riferimento a pratiche più rigorose di quelle adottate nello spazio unionale (art. 7, reg. UE 1143/2024). Come chiedere ai produttori di impegnarsi sulla strada delle pratiche sostenibili quando può accedere che esse si ritrovino ad essere “raggiunte” dall’adozione di profili di sostenibilità mutati a livello generale? Come conciliare l’idea di una sostenibilità olistica nelle sue tre dimensioni (art. 3, reg. UE 1143/2024) con la sostenibilità frammentata che emerge dall’art. 7 e dal considerando 24 che prevedono che la pratica sostenibile possa contribuire anche solo ad alcuni degli obiettivi³⁹?

Resta, inoltre, da chiarire come comunicare la sostenibilità in un contesto in cui si cerca di regolare⁴⁰ alcune derive che sono presenti nel settore

A. Di Lauro, al Seminario formativo sul Regolamento (UE) 2024/1143 organizzato da Qualivita e Origin Italia a Roma e l’intervento di S. CARMIGNANI e A. DI LAURO, *Climate change e sostenibilità: l’impatto sulle produzioni DOP e IGP*, Conferenza FAO sulle prospettive globali delle Indicazioni Geografiche, organizzata a Roma dal 18 al 22 febbraio 2025, dal titolo https://giconf2025.sciencesconf.org/data/pages/06_Carmignani_S_Di_Lauro_A_CLIMATE_CHANGE_E_SOSTENIBILITA_L_IMPATTO_SULLA_PRODUZIONE_DOP_E_IGP.pdf. Si veda anche S. CARMIGNANI, *Sostenibilità e credito agrario: un binomio difficile?*, in «Riv. dir. alim.», 4, 2024, p. 57.

³⁹ A. DI LAURO, *Articuler nature et culture: le modèle juridique des AOP et IGP face au changement climatique, à la durabilité et aux droits bioculturels*, in L. BODIGUEL, A. DI LAURO (dir), *Dossier spécial L’alimentation entre éthique, science et innovation*, in *Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences*, 2023, p. 79; N. LUCIFERO, *La sostenibilità nella filiera agro-alimentare: il quadro normativo tra criticità applicative e prospettive evolutive*, in *I Geogofili in occasione del vertice dei ministri dell’agricoltura del G20*, Accademia dei Geogofili - Firenze, 7 settembre 2021, vol. Supplemento agli «I Geogofili, Atti della Accademia dei Geogofili», 2021, p. 66.

⁴⁰ Si consideri quanto dispone la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, *GU L 2024/825*. Sulla comunicazione sulla sostenibilità in tema di DOP e IGP: A. DI LAURO, *Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell’impresa agricola?*, in «Riv. dir. agr.», 2, 2019, p. 243; S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in «Riv. dir. agr.», I, 2019, p. 615; S. CARMIGNANI, *L’informazione ai tempi della sostenibilità*, in «Riv. dir. alim.», 1, 2024, p. 27; P. BORGHINI, *Sustainability in the wine sector as a source of derogations to European Competition Law*, in «Riv. dir. alim.», 4, 2024, p. 47; G. DE LUCA, *Sostenibilità e pratiche leali di informazione*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2025, p. 108; G. PISCIOTTA TOSINI, *Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGP secondo le regole del nuovo regolamento 1143 del 2024: l’esperienza nell’ambito del progetto Prin Pnrr INWINE1*, in «Riv. dir. alim.», 1, 2025, p. 14.

della comunicazione *green* e che hanno dato origine al fenomeno chiamato *greenwashing*, in quale misura gli indicatori⁴¹ possano giocare un ruolo nella realizzazione di una comunicazione leale e quale ruolo possa essere loro attribuito⁴².

⁴¹ Sugli indicatori nel settore delle DOP e IGP si veda il recente documento FAO & ORIGIN. 2024. *Developing a roadmap towards increased sustainability in geographical indication systems – Practical guidelines for producer organizations to identify priorities, assess performance and improve the sustainability of their geographical indication systems*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc9122en>.

⁴² A. DI LAURO, *La sostenibilità nelle DOP e IGP: note critiche sul “governo” degli indicatori?*, in corso di pubblicazione in Atti in onore di A. Jannarelli.